

Accordo di collaborazione

Tra i seguenti soggetti:

- (1) Comune di Trento**, con sede a Trento, in via Belenzani n. 19, codice fiscale e partita IVA 00355870221, qui rappresentato dal Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili, dott.ssa Campestrini Clara, in conformità al Decreto sindacale n. 279076 del 19/12/2016 ed ai sensi dell'art. 12, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- (2) Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di credito cooperativo**, con sede a Trento in Via Belenzani nr. 12, Partita IVA 02529020220, nella persona del Presidente

Premesso:

- che il Comune di Trento, con deliberazione di Giunta comunale del 27 giugno 1988, n. 2173, ha commissionato all'artista trentino Michelangelo Perghem Gelmi la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento del giardino San Marco, per un corrispettivo di lire 36.000.000.
- L'artista ha consegnato al Comune l'opera dal titolo "S. Giuseppe 1988", olio su tavola dalle dimensioni di cm 300x600;
- che l'acquisizione dell'opera da parte del Comune è avvenuta con convenzione del 12 agosto 1988 n. 7634 di racc., nella quale si precisa che "il Comune di Trento assume a proprio carico le spese accessorie inerenti la protezione e la posa in opera". In esecuzione di tale adempimento, il Comune ha realizzato un idoneo allestimento con teca contenitiva in metallo e vetro, tendaggi per la protezione dai raggi del sole e sistema di illuminazione, assumendo direttamente la spesa per un importo pari a lire 15.684.200 (euro 8.100,21);
- che nel corso degli anni la struttura a protezione dell'opera è stata oggetto di regolari interventi manutentivi mentre lo stato di conservazione dell'opera è stato giudicato buono dalla Soprintendenza nel 2003;
- che nel 2012 gli eredi dell'artista hanno sollecitato una riflessione da parte dell'Amministrazione comunale circa la localizzazione del dipinto, accompagnando la nota con una lettera della Soprintendenza provinciale per i Beni culturali, nella quale venivano segnalati problemi di conservazione sia della struttura metallica - dovuti all'esposizione agli agenti atmosferici (corrosioni, guarnizioni da riparare) e ad atti vandalici (vetro centrale rotto) - che del dipinto (alterazioni dei colori a causa dell'umidità), precisando che spettava al proprietario dell'opera, ossia il Comune di Trento, compiere i necessari interventi per la conservazione del dipinto, tra cui, auspicabilmente, un suo trasferimento all'interno;
- che l'opera era divenuta, nel tempo, vulnerabile e quindi si presentava la necessità di ricercare possibili soluzioni per custodirla in condizioni di maggiore sicurezza. Il Comune ha provveduto, pertanto, nell'estate del 2017, a prelevare il quadro e trasportarlo in un laboratorio di restauro per effettuare una pulitura ed i necessari fissaggi. Successivamente l'opera è stata imballata e depositata presso un magazzino dell'Amministrazione comunale, in attesa dell'individuazione del luogo di nuova collocazione;
- che, non essendo stata trovata all'interno delle sedi dell'Amministrazione una collocazione definitiva compatibile, in particolare per le dimensioni dell'opera, il Comune, dopo aver verificato la disponibilità della Cassa Rurale di Trento ad accogliere l'opera, ha espresso parere favorevole, con il Concluso di Giunta n. 544 del 2018, alla sua collocazione permanente sul muro rivolto a nord della

Casa del Capitolo (p.ed 184 C.C. di via Belenzani 18, a Trento), su una parete di proprietà comunale ma collocata all'interno di un cortile di proprietà dell'Istituto di Credito, al quale si accede unicamente attraversando alcuni locali dello stesso.

- che la parete individuata per la collocazione, rivolta verso il cortile del palazzo ora sede centrale della Cassa Rurale di Trento, p.ed. 197 C.C. Trento, in via Belenzani 12, risulta sottoposta a tutela in quanto bene di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- che la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, con determinazione del dirigente n. 900 di data 16 ottobre 2018, ha autorizzato la collocazione permanente del dipinto sulla parete sottoposta a tutela;
- che l'opera risulta fisicamente collocata nella nuova ubicazione a partire dal giorno 28 febbraio 2019, all'interno di una teca in metallo e vetro realizzata a spese dell'amministrazione comunale ;
- che la Cassa Rurale di Trento ha provveduto ad installare a proprie spese, integrato alla teca di metallo e vetro che ospita l'opera, anche un telo per proiezioni ed un impianto d'illuminazione utilizzabili in occasioni di eventuali videoproiezioni da tenersi nel sito;
- che, con nota 5 settembre 2014, l'opera pittorica risulta inserita nella polizza assicurativa comunale, con un valore attualizzato di euro 41.234,26;
- che a fronte di quanto sopra evidenziato, le parti concordano sull'opportunità che l'opera di Perghem Gelmi permanga stabilmente nella nuova ubicazione, rendendo così nuovamente possibile la sua fruizione alla comunità trentina ed ai turisti, in maniera compatibile con le esigenze di tutela dell'integrità della stessa, provvedendo a disciplinare, con il presente Accordo, i compiti e gli obblighi spettanti a ciascuna delle parti firmatarie.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula il seguente accordo:

1. Il Comune si impegna a:
 - a) effettuare la manutenzione straordinaria, del dipinto, della teca e delle parti murarie di sua proprietà sulle quali l'opera insiste;
 - b) assicurare il dipinto mediante polizza di assicurazione "all risks";
 - c) assicurare la fruizione al pubblico dell'opera, nel rispetto delle condizioni sotto specificate.
2. la Cassa Rurale si impegna a:
 - a) consentire l'effettuazione di visite di gruppo, previa prenotazione da effettuare contattando l'Ufficio Soci e Comunicazione della banca;
 - b) effettuare gli interventi di pulizia sulla teca contenitiva e, in caso di necessità, degli altri eventuali piccoli interventi di manutenzione ordinaria che appaiano di facile e veloce realizzazione;
 - c) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la pulizia del cortile di proprietà in cui è esposta l'opera, al fine di garantire condizioni adeguate per la piena fruibilità della stessa ai visitatori;
 - d) assicurare la custodia e la protezione del quadro in orario diverso da quelli di apertura al pubblico degli uffici, il Comune riconosce espressamente che per assicurare tale custodia la Cassa impiega esclusivamente i sistemi di sicurezza già utilizzati per la custodia e la protezione dell'edificio e del cortile;
 - e) segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi evento dannoso o di deterioramento che intervenga sul dipinto, non appena venutone a conoscenza;

3. La Cassa Rurale può negare l'accesso a singoli visitatori o a gruppi organizzati laddove ciò sia imposto dal rispetto delle norme vigenti in tema di limite numerico massimo di individui compresenti nel cortile o per altri motivi di sicurezza;
4. Il Comune potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Accordo;
5. E' consentita l'organizzazione di eventi, visite guidate ed iniziative di tipo culturale, gratuite o a pagamento, promosse direttamente dal Comune, da tenersi anche al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, previo assenso ed intesa da parte della Cassa Rurale. In tal caso, l'Istituto di credito renderà possibile l'accesso dal cortile in cui è esposta l'opera, nonché l'utilizzo dei servizi igienici;
6. E' consentita l'organizzazione di visite guidate, gratuite o a pagamento, gestite da soggetti diversi, da tenersi anche al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, a condizione che venga rilasciato un esplicito assenso da parte della Cassa Rurale, previa istanza del soggetto interessato ad organizzare la visita, da presentare all'Ufficio Soci e Comunicazione della banca;
7. Le parti si impegnano, di comune accordo, a curare la promozione attraverso i rispettivi canali di comunicazione e gli strumenti a propria disposizione, al fine di favorire un'adeguata conoscenza della nuova collocazione del dipinto e delle condizioni previste per la fruizione dell'opera da parte della cittadinanza e dei turisti;
8. Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla sottoscrizione e rimane valido per un periodo di 10 (dieci) anni, al termine dei quali si rinnoverà tacitamente. E' fatta salva la possibilità di ciascuna delle parti di recedere dal presente Accordo comunicando con posta certificata la disdetta con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso.
9. In caso di comprovate e gravi carenze della Cassa Rurale in riferimento agli obblighi previsti dal presente Accordo, il Comune procede alla contestazione, alla quale la Cassa Rurale potrà rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. Il Comune, verificato il mancato rispetto dell'Accordo, può esercitare la facoltà di spostamento dell'opera d'arte e della relativa teca;
10. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino;
11. Le parti potranno concordare eventuali modifiche al presente Accordo mediante scrittura privata.

Trento,